



Comune
di Collina d'Oro

Messaggio municipale

n. 105/2023

**MM concernente la modifica dello statuto del
Consorzio Casa per anziani "Al Pagnolo" a
seguito dell'uscita della Città di Lugano**

Risoluzione municipale
n. 1022/2023
2 ottobre 2023



Città dell'energia

Collina d'Oro
risplende di energia

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo le modifiche statutarie conseguenti all'uscita della Città di Lugano (in seguito Città) dal Consorzio Casa per anziani "Al Pagnolo" che viene decretata con l'approvazione dello specifico messaggio municipale che vi sottoponiamo contestualmente, in ordine precedente, al presente.

Le modifiche statutarie proposte sono le seguenti.

Norma attuale	Norma proposta
Art. 12 Diritto di voto	Art. 12 (Marginale invariata)
<p>¹I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100, riservato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la definizione dei voti spettanti al Comune di Lugano viene presa in considerazione la popolazione di Breganzona; b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni; c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune; d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero. 	<p>¹I voti da distribuire ai Comuni proporzionalmente alla popolazione residente permanente sono 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abrogato b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti la quantità di 49 vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti comuni proporzionalmente alla rispettiva popolazione residente permanente; c) (invariato) d) (invariato)
<p>²La ripartizione viene così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lugano 42 voti - Collina d'Oro 37 voti - Sorengo 15 voti - Muzzano 6 voti 	<p>²Abrogato</p>
<p>³L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione domiciliata al 31.12. dell'anno precedente.</p> <p>Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei costi.</p>	<p>³L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione residente permanente al 31.12. dell'anno precedente.</p> <p>Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei voti.</p>

Commento:

All'art. 12 cpv. 1 il testo viene semplificato, mentre si approfitta per precisare che il parametro da utilizzare è la popolazione residente permanente, dato di riferimento per le statistiche demografiche, che dal 2011 è anche utilizzato per l'applicazione della Legge sulla perequazione intercomunale del 25 giugno 2002 (in sostituzione del precedente parametro della "popolazione finanziaria" oramai non più disponibile).

Cpv. 1 lett. a) si propone l'abrogazione della norma che riguarda unicamente Lugano e viene pertanto a cadere con l'uscita della Città dal Consorzio:

Cpv. 1 lett. b) l'uscita della Città rende necessario in particolare adottare una norma in base alla quale un Comune non possa avere più di 49 (invece dei 50 attualmente previsti dallo statuto) voti su 100, allo scopo di evitare inopportune situazioni di parità nel Consiglio consortile (situazione anomala che già si presentava nella configurazione a 4 Comuni).

Cpv. 2: si propone l'abrogazione in quanto trattasi di un dato soggetto ad aggiornamento periodico sulla base del cpv. 3 che rinvia alla tabella di ripartizione dei voti (e non dei costi come erroneamente indicato nel vigente statuto che all'occasione viene rettificato).

Cpv. 3: anche in questo caso si approfitta per definire chiaramente nella "popolazione residente permanente" il parametro di riferimento.

In fine, per quanto riguarda il menzionato "Allegato 1" (tabella di ripartizione dei voti) risulta modificato come segue (simulazione in base ai dati 31.12.2021, popolazione residente permanente USTAT secondo l'Annuario statistico ticinese 2023):

	Popolazione residente permanente	Voti per quoziente	esubero CdO da ripartire	riparto Sorenge e Muzzano	Totale voti
Collina d'Oro	4'735	63	14		49
Sorenge	1'980	26		10	36
Muzzano	806	11		4	15
Totale	7'521				100
<hr/>					
Totale voti	100				
Quoziente	75				

Si osserva che il calcolo per la seconda tornata di correzione dei voti (esubero CdO da ripartire) consiste nella sottrazione dai voti spettanti al comune di Collina d'Oro eccedenti la quota massima di 49 e la loro riattribuzione ai comuni di Muzzano e Sorenge in misura direttamente proporzionale alla loro popolazione residente permanente.

Esempio: quota voti eccedenti, diviso somma della popolazione di Muzzano e Sorenge, moltiplicato per la rispettiva popolazione: $14 / (1980+806) * 1980 =$ quota spettante a Sorenge (10); rispettivamente: $14 / (1980+806) * 806 =$ quota spettante a Muzzano (4).

Per quanto riguarda la Delegazione consortile

Norma attuale	Norma proposta
Art. 16 Composizione	Art. 16 (Marginale invariata)
¹ La Delegazione consortile si compone di 5 membri.	¹ La Delegazione consortile si compone di 3 membri.
² Ogni Comune consorziato ha diritto di avere almeno un proprio membro nella Delegazione consortile.	² Ogni Comune consorziato ha diritto di avere un membro ed un supplente nella Delegazione consortile.
³ Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.	³ Abrogato

Commento

Viene ridotto il numero dei membri della Delegazione consortile da 5 a 3.

Sono previsti tre supplenti (uno per Comune), in deroga a quanto previsto dall'art. 20 cpv. della Legge sul consorzio dei Comuni (LCC), che prevede che *"la Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti"*.

Come specificato nella proposta di decisione che segue, allo scopo di garantire la necessaria continuità operativa nel modo più semplice possibile fino alla scadenza ordinaria del mandato al 30 giugno 2024, si prevede che gli attuali rappresentanti comunali nella Delegazione consortile e nel Consiglio consortile restino in carica fino a tale data.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale indicazione che dovesse necessitare in sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio mediante l'adozione dell'annessa proposta di decisione.

Commissioni

Il presente messaggio è demandato per competenza:

Edilizia	Gestione	Petizioni	Piano regolatore
	•	•	

L'incarto completo del presente Messaggio municipale può essere consultato presso l'Amministrazione comunale a Montagnola.

Il Municipio invita codesto Onorando Consiglio Comunale a voler:

risolvere:

1. Lo statuto consortile è modificato come segue:

Art. 12 Diritto di voto (Marginale invariata)

¹I voti da distribuire ai Comuni proporzionalmente alla popolazione residente permanente sono 100.

a) abrogato

b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti la quantità di 49 vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti comuni proporzionalmente alla rispettiva popolazione residente permanente;

²Abrogato

³L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione residente permanente al 31.12. dell'anno precedente.

Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei voti.

Art. 16 Composizione (Marginale invariata)

¹La Delegazione consortile si compone di 3 membri.

²Ogni Comune consorziato ha diritto di avere un membro ed un supplente nella Delegazione consortile.

³Abrogato

2. Norma transitoria

I rappresentanti del Comune nella Delegazione consortile e nel Consiglio consortile restano in carica fino alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2024.

3. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale indicazione che dovesse necessitare in sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio mediante l'adozione dell'annessa proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi



Il Segretario
Pietro Balerna



Allegato: Lo Statuto versione 2021 (allegato "A")

Dispositivo di risoluzione

(Pagnolo – modifiche statuto dopo uscita Lugano)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLLINA D'ORO,

visto il messaggio municipale No. 105 del 2 ottobre 2023 concernente la modifica dello statuto del Consorzio Casa per anziani "Al Pagnolo" a seguito dell'uscita della Città;
visto il rapporto della Commissione della petizione-legislativa

risolve:

1. Lo statuto consortile è modificato come segue:

Art. 12 Diritto di voto (Marginale invariata)

¹I voti da distribuire ai Comuni proporzionalmente alla popolazione residente permanente sono 100.

a) abrogato

b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti la quantità di 49 vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti comuni proporzionalmente alla rispettiva popolazione residente permanente;

²Abrogato

³L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione residente permanente al 31.12. dell'anno precedente.

Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei voti.

Art. 16 Composizione (Marginale invariata)

¹La Delegazione consortile si compone di 3 membri.

²Ogni Comune consorziato ha diritto di avere un membro ed un supplente nella Delegazione consortile.

³Abrogato

2. Norma transitoria

I rappresentanti del Comune nella Delegazione consortile e nel Consiglio consortile restano in carica fino alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2024.

3. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Elisabetta Walser

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori:
Calcò Sebastiano
Chiry Federica